

Decreto federale concernente il 9° credito quadro per contributi di investimento destinati alle imprese ferroviarie concessionarie per gli anni 2007–2010

del 25 settembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 61a della legge del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 2006³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2007–2010 è concesso un credito quadro di 800 milioni di franchi per la prosecuzione delle misure previste nella legge sulle ferrovie destinate a miglioramenti tecnici e alla trasformazione dell'esercizio delle imprese ferroviarie concessionarie.

² Se si rendono necessarie mutazioni tra le forme dei contributi costituite dalle indennità e dai mutui, il credito quadro viene adeguato di conseguenza.

³ Gli impegni sono limitati alla fine del rispettivo anno corrente.

⁴ All'entrata in vigore del nuovo disciplinamento del finanziamento dell'infrastruttura non vengono più presi nuovi impegni.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 25 settembre 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101
² RS 742.101
³ FF 2006 3605

